PROCURA GENERALE

Corte di cassazione



"Applicazione dell'art. 6
del decreto legislativo n. 106 del 2006"

Orientamenti in materia di violenza di genere e familiare dopo la legge n. 181/2025 con riferimento degli articoli 362, comma 1-ter e 362-bis comma 1 c.p.p. e alle comunicazioni previste dagli artt. 6, comma 1-bis, d.lgs. n. 106/2006 e 127, comma 1-bis, disp. Att. c.p.p.

Orientamenti in materia di violenza di genere e familiare dopo la legge n. 181/2025 con riferimento all'applicazione degli articoli 362, comma 1-*ter* e 362-*bis* comma 1 c.p.p. ed alle comunicazioni previste dagli articoli 6, comma 1-bis, d.lgs. n. 106/2006 e 127, comma 1-bis, disp att. c.p.p.

Premessa

Gli orientamenti che seguono sostituiscono quelli emanati in data 28 maggio 2024 in tema di adempimenti e comunicazioni richieste al pubblico ministero dalle leggi 122 e 168 del 2023, a seguito delle novità introdotte dalla legge n. 181/2025.

In linea con il precedente documento, gli orientamenti riguardano:

1) l'assunzione di informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato (articolo 362, comma 1-*ter*, c.p.p.);
2) la valutazione entro trenta giorni dall'iscrizione della notizia di reato della sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari (articolo 362-*bis* c.p.p.);
3) l'acquisizione dei dati sul rispetto dei termini per l'assunzione di informazioni e per la valutazione cautelare di cui ai punti che precedono da parte del Procuratore Generale presso la Corte d'appello e le informazioni e le conseguenti comunicazioni a questo ufficio (articoli 127, comma 1-*bis*, disp att. c.p.p. e 6, comma 1, d.lgs. n. 106/2006).

L'aggiornamento si è reso necessario a seguito delle novità introdotte dalla legge n. 181/2025 e dell'esigenza di semplificare l'acquisizione dei dati e le conseguenti comunicazioni di cui al punto 3, considerate le persistenti difficoltà informatiche ed organizzative di estrazione dei dati (si rinvia per considerazioni generali al paragrafo 3.3. degli orientamenti del 28 maggio 2024). Al riguardo i presenti orientamenti aggiornano anche le indicazioni fornite con note del 5 novembre e del 17 dicembre 2024 sui tempi di invio a questo ufficio dei dati acquisiti.

1. L'assunzione di informazioni nel termine di tre giorni (articolo 362, comma 1-*ter*, c.p.p.)

1.1. Natura del termine di tre giorni e conseguenze del suo mancato rispetto

Il termine per l'escussione, fissato in tre giorni decorrenti "*dall'iscrizione della notizia di reato*", è da intendersi come ordinatorio dal punto di vista squisitamente processuale, stante l'assenza di esplicite sanzioni di inutilizzabilità o di nullità conseguenti al suo inadempimento.

È evidente, peraltro, che l'indicata connotazione processuale non giustifica l'elusione della norma, che mira a rafforzare la celerità dell'acquisizione della 'prova regina' rappresentata dalle dichiarazioni della vittima e a cristallizzarne l'efficacia.

L'ascolto tempestivo consentirà, soprattutto, di effettuare una valutazione individuale delle vittime per individuarne le specifiche esigenze di protezione, applicando metodologie quali "il protocollo SARA" (*Spousal Assault Risk Assessment*) - sul quale punto si richiamano gli Orientamenti pubblicati il 3 maggio 2023 in tema di indagini nei reati di Codice Rosso - che nella prassi ha consentito agli operatori giuridici, alle forze di polizia, agli psicologi e assistenti sociali di valutare il rischio di recidiva dell'autore della violenza sulla base delle circostanze soggettive del caso (precedenti penali dell'aggressore, modalità e durata dell'aggressione, tipo di relazione intercorrente tra agente e vittima, *status* mentale dei due soggetti).

Il ritardo nell'escussione, se ingiustificato, oltre a poter eventualmente assumere rilievo disciplinare per grave violazione di legge, ai sensi dell'art. 2 lett. g) d.lgs. 109/2006, può comportare - ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 2 d.lgs. n. 106/2006, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a, legge n. 122/2023 - la revoca dell'assegnazione da parte del Procuratore della Repubblica nei confronti del sostituto che non si sia attivato per l'escussione della vittima, direttamente o delegando la polizia giudiziaria (*infra*, par. 1.5).

1.2. Possibilità di deroga all'obbligo di audizione della persona offesa e di quelle equiparate

L'art. 362, comma 1-*ter*, c.p.p. espressamente giustifica la mancata assunzione di informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato ove "*sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori degli anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa*".

Con riferimento alla disciplina anteriore alla legge n. 181/2025 i precedenti orientamenti avevano precisato:

«L'eccezione relativa al minorenne si spiega, ragionevolmente, con la particolare vulnerabilità della vittima (articolo 90 *quater* c.p.p.), e con le particolari modalità di escussione previste in questi casi (cfr. articoli 351, comma 1-*ter*, e 362, comma 1-*bis*, c.p.p.), che implicano, tra l'altro, l'ausilio dell'esperto in psicologia o in psichiatria infantile, tali da essere, per la loro complessità organizzativa, temporalmente incompatibili con il termine dei tre giorni previsto dalla legge.

Questo stesso motivo può condurre ad analoga conclusione nei confronti del maggiorenne che versa in "*condizioni di particolare vulnerabilità*" ex articolo 90-*quater* c.p.p. sussistendo l'identità di *ratio* e comunque ragioni di riservatezza (situazione, questa, in generale da valutare caso per caso, secondo il prudente apprezzamento dell'A.G. che procede).

E' in ogni caso evidente che l'indicata *ratio* della norma – che mira, in definitiva, a rendere possibile in termini concreti la "valutazione del rischio" di reiterazione e di *escalation* della violenza, nonché ad evitare la ritrattazione delle dichiarazioni rese in sede di denuncia – e l'obiettivo della novella di impedire stasi procedimentali che ritardino gli interventi cautelari o preventivi in favore della vittima non possono escludere che vi siano ipotesi in cui non si ravvisi la necessità dell'assunzione delle sommarie informazioni nel termine di tre giorni.

Si pensi, ad esempio, all'arresto in flagranza o al fermo di indiziato di delitto e all'opportunità, in tal caso, di procedere all'assunzione delle dichiarazioni direttamente

in sede di incidente probatorio, così cristallizzando definitivamente la prova, neutralizzando il rischio di ritrattazioni e riducendo al minimo la vittimizzazione secondaria.

Altra ipotesi in cui si giustifica la mancata audizione della persona offesa nei tre giorni previsti è poi quella in cui la stessa persona offesa, in sede di denuncia – querela, abbia reso dichiarazioni particolarmente dettagliate: in tal caso la già completa piattaforma dichiarativa, in uno all'esigenza di evitare la "vittimizzazione secondaria", può – previa motivazione – portare ad escludere la necessità di una riedizione dichiarativa.

Altro caso tipico è quello in cui si deve procedere ad attività investigativa "a sorpresa": in tale evenienza esigenze di riservatezza investigativa possono consigliare al pubblico ministero di procedere a necessarie attività di riscontro (si pensi, ad un'attività di intercettazione od all'escussione di testimoni) e, per l'effetto, di soprassedere all'immediata escussione della vittima, in particolare quando questa, nell'immediato, possa risultare non collaborativa e sia necessario procedere, prima, al riscontro della notizia *aliunde* acquisita.

L'assunzione di informazioni, infine, può essere legittimamente omessa nel caso in cui il pubblico ministero ritenga insussistente la notizia di reato, richiedendone l'archiviazione per l'infondatezza, ovvero reputi di dovere disporre *de plano* l'archiviazione, avendo ricevuto un atto non costituente notizia di reato che è stato iscritto nel modello 45 (si pensi all'ipotesi di denuncia che risulti *ictu oculi* fantasiosa o inverosimile, nell'assoluta assenza di qualsivoglia riscontro)».

Per la valenza di tali indicazioni a seguito della legge n. 181/2025 occorre distinguere a seconda che la persona offesa abbia o meno avanzato richiesta di essere sentita personalmente dal pubblico ministero.

L'attualità va ribadita senz'altro nel caso di mancata richiesta, con la precisazione, già presente negli orientamenti del 2024, dell'opportunità che «il magistrato titolare del fascicolo provveda a dare conto per iscritto - con l'adozione di un atto da inserire nel fascicolo o, quanto meno, con la formalizzazione di una "giustificazione" che deve rimanere agli atti del procedimento - della scelta discrezionale di non attivarsi

immediatamente per l'escussione della vittima e delle ragioni che hanno consigliato di soprassedere all'escussione, considerato che è sulla congruità o meno di tale ragione che dovrà esercitarsi l'apprezzamento del Procuratore della Repubblica in sede di verifica delle condizioni per l'esercizio della revoca».

Diverse considerazioni vanno svolte nel caso di richiesta della persona offesa di essere sentita personalmente dal pubblico ministero.

Tale richiesta, provenendo dalla persona destinataria delle esigenze di tutela giustificatrici, fa venire meno le ragioni della possibilità del mancato esame, in quanto è lo stesso interessato che attribuisce valore prevalente alla domanda di ascolto, alla quale occorre dare seguito, residuando la sola alternativa tra ascolto diretto o delegato (*infra*, par. 1.4).

1.3. Delegabilità dell'audizione alla p.g. giudiziaria quando la persona offesa non abbia chiesto di essere sentita personalmente da pubblico ministero e relative modalità

La delegabilità dell'audizione è stata espressamente prevista dalla riforma del 2025 in materia di femminicidio anche nel caso in cui la persona offesa abbia chiesto di essere sentita personalmente dal pubblico ministero, per cui nessun dubbio può sussistere sulla sua praticabilità nei casi in cui manchi tale richiesta.

In tale ipotesi vanno quindi confermati i precedenti orientamenti che di seguito di riportano:

«La disposizione in tema di escussione della vittima deve essere letta sistematicamente e, in particolare, avendo riguardo al disposto dell'articolo 370, commi 1 e 2-*bis*, c.p.p., le cui specifiche previsioni conducono ad escludere la sussistenza di limiti qualitativi per gli atti delegabili alla polizia giudiziaria.

Ragioni di opportunità consigliano, peraltro, che la delega dell'audizione della persona offesa intervenga per iscritto; una delega orale data nell'immediatezza della informazione ricevuta dal pubblico ministero potrà essere successivamente ratificata

da atto scritto [sul punto, come è noto che l'articolo 347, comma 3, c.p.p. prevede che la comunicazione della notizia di reato debba essere data immediatamente "*anche in forma orale*", cui deve seguire "*senza ritardo*" quella scritta così prevedendo, per implicito, un momento in cui possa intervenire anche una delega "in forma orale"].

È altresì opportuno che la delega contenga, oltre al termine espresso di esecuzione (3 giorni), anche il riferimento alla possibilità della polizia giudiziaria di intervenire con le necessarie attività di prevenzione.

Se la delega è tempestiva, è tendenzialmente da escludere che l'eventuale ritardo nell'esecuzione da parte della polizia giudiziaria possa riverberarsi sul sostituto che ha tempestivamente curato l'istruttoria del procedimento e che possa addivenirsi, per l'effetto, alla revoca dell'assegnazione: in ogni caso, è necessario da parte del sostituto evitare la stasi processuale, il che richiede non solo un'attività di sollecitazione a fronte di eventuali ritardi della polizia giudiziaria ma, ove necessario, un intervento immediato mediante l'assunzione diretta della parte offesa».

1.4. La richiesta della parte offesa di essere sentita personalmente dal pubblico ministero

1.4.1. Natura motivata e tempestiva della richiesta della parte offesa

La richiesta della parte offesa deve essere scritta e va formalizzata in apposito verbale se formulata oralmente dinanzi alla PG.

La necessità che la stessa sia "*motivata*" esclude l'ammissibilità di richieste meramente assertive. Nondimeno, deve ritenersi sufficiente l'indicazione, anche succinta, delle ragioni per le quali si chiede l'ascolto diretto da parte del pubblico ministero, considerato il *favor* manifestato dal Legislatore verso tale opzione.

Quanto alla mancata audizione diretta da parte del PM a fronte della richiesta, per la motivazione del decreto del PM appare sufficiente richiamare le ragioni di urgenza dell'escussione che non consentono l'immediato intervento del PM per ragioni

organizzative dell'ufficio o un impegno del PM possono essere idonee. Quanto alla *tempestività*, in mancanza di una espressa previsione che preveda la decadenza se la richiesta non viene effettuata contestualmente alla denuncia o querela od al primo contatto con l'Autorità (polizia giudiziaria o pubblico ministero), si ritiene che debba farsi riferimento al termine di 3 giorni previsto dall'art. 362, comma 1-*ter* c.p.p. entro il quale l'esame va effettuato.

Qualora il p.m. abbia già delegato l'escussione e sopravvenga la richiesta della persona offesa nel predetto termine, non si verifica una decadenza in senso proprio e, fatte salve particolari ragioni organizzative che rendono necessario dare comunque corso alla delega nei tre giorni, appare maggiormente in linea con il *favor* manifestato dal Legislatore verso l'ascolto diretto procedere in tal senso.

Nel caso di richiesta tardiva o immotivata non sussiste la necessità di motivare il decreto di delega delle indagini alla polizia giudiziaria, ma appare opportuno che di tale tardività e assenza di motivazione sia dia atto con decreto destinato a restare agli atti del fascicolo.

1.4.2. Le condizioni per la delega alla polizia giudiziaria

E' opinione diffusa che per il conferimento della delega alla polizia giudiziaria sia dia conto, "con decreto motivato", delle ragioni della scelta ed a tal fine si ritiene sufficiente, di regola, richiamare le ragioni che impediscono al magistrato di un impegno diretto per la concomitanza di impegni di ufficio a fronte dell'urgenza dell'escussione.

Non appare tuttavia sufficiente il richiamo, quale clausola "di stile" a generiche difficoltà organizzative dell'ufficio. Si ritiene, in tale contesto, possibile per il pubblico ministero delegare la polizia giudiziaria se, con motivazione congrua, ritiene non indispensabile ai fini investigativi l'assunzione diretta delle informazioni.

1.4.3. Il divieto di delega quando si procede per il delitto aggravato di cui all'art. 612-bis c.p.

La delega dell'audizione alla polizia giudiziaria è preclusa quando si procede per il delitto aggravato di atti persecutori (stalking) di cui all'art. 612-*bis*, comma 4, c.p. (quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali).

E' stato rappresentato da diversi Procuratori generali come siano di problematica individuazione, soprattutto nella fase iniziale delle indagini, le nozioni menzionate dall'art. 612-*bis*, comma 4, c.p. Tutti gli uffici hanno evidenziato una serie di criticità riassumibili nei seguenti punti:

- difficoltà di identificarle immediatamente in sede di iscrizione, poiché richiedono approfondimenti investigativi specifici;
- il rischio di errore nella qualificazione;
- necessità di adeguare l'organizzazione dell'attività della polizia giudiziaria e impartire linee guida uniformi per lo svolgimento delle audizioni delle vittime (presenza dello psicologo, registrazione dell'atto), al fine di assicurare la tempestiva e completa rappresentazione al PM di ogni circostanza utile.

Tali indubbie criticità possono essere affrontate tenendo presente:

- che la non delegabilità dell'audizione personale della persona offesa quando si proceda per il delitto aggravato di cui all'art. 612-*bis*, quarto comma, c.p. sussiste solo quando la stessa abbia fatto richiesta di essere ascoltata dal pubblico ministero, mentre, in mancanza di tale richiesta, non opera alcuna preclusione;
- che compete al pubblico ministero che effettua l'iscrizione il potere-dovere di qualificazione del fatto da iscrivere, indipendentemente da quella data dalla P.G. o dal querelante/denunciante;

— che appare opportuna l'adozione di soluzioni organizzative che consentano di individuare, nell'ambito dei procedimenti in cui la parte offesa abbia fatto richiesta di ascolto diretto, quelli nei quali il fatto si presenta "prima facie" riconducibile al delitto aggravato di cui all'art. 612-*bis*, quarto comma, c.p.

1.5. La revoca dell'assegnazione da parte del Procuratore generale

La legge n. 181/2025 è intervenuta anche sull'art. 2 del d.lgs. n. 106/2025, sostituendo il comma 2-*bis*.

Trova conferma la previsione che il Procuratore della Repubblica può con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-*ter*, c.p.p.

Al mancato rispetto del temine deve equipararsi l'ipotesi di un decreto del pubblico ministero di delega alla polizia giudiziaria non motivato, o con motivazione meramente assertiva ed apparente.

Va altresì precisato che, facendo l'art. 2, comma 2-bis, cit. esclusivo riferimento alla inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 362, comma 1-*ter* c.p.p., la revoca ivi prevista, essendo di natura speciale, non è praticabile nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 362-*bis* c.p.p. per i quali valgono le regole generali.

La novella del 2025 ha eliminato gli ultimi due periodi del comma 2-*bis* dell'art. 2 del d.lgs. n. 106 del 2006, i quali riconoscevano, da un lato, al magistrato destinatario del provvedimento di revoca dell'assegnazione la possibilità di formulare osservazioni scritte indirizzate al Procuratore della Repubblica entro tre giorni dalla comunicazione del provvedimento e, dall'altro lato, imponevano al medesimo Procuratore l'obbligo di procedere all'assunzione delle informazioni dalla persona offesa e dal denunciante, direttamente ovvero mediante nuova assegnazione del procedimento ad altro magistrato dell'ufficio.

La soppressione di tali previsioni suscita non poche perplessità, in quanto, per un verso, sembra precludere al magistrato inciso dalla revoca la facoltà di rappresentare per

iscritto le proprie osservazioni in ordine al provvedimento adottato e, per altro verso, appare incidere sull'obbligo gravante sul Procuratore della Repubblica di assicurare l'assunzione delle informazioni dalla persona offesa e dal denunciante, obbligo chiaramente posto a presidio delle posizioni di questi ultimi.

Riguardo al primo punto, va tenuto presente che la facoltà di presentare osservazioni è prevista:

— in via generale, dall'ultima parte del comma 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 106/2006, che fa riferimento al termine ordinario di dieci giorni;

— dall'art. 23, comma 6, della circolare del CSM del 3 luglio 2024 in materia di organizzazione degli uffici di Procura, il quale, sebbene riferito a un catalogo di reati non più perfettamente coincidente con quello delineato dal novellato art. 362, comma 1-*ter*, c.p.p. — in ragione delle modifiche introdotte dalla legge n. 181 del 2025 — continua a prevedere la possibilità, per il magistrato destinatario della revoca per mancata tempestiva escussione della persona offesa e del denunciante, querelante o istante entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, di presentare osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica entro il termine di tre giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Il riferimento nell'art. 23, comma 6, della circolare alla inosservanza delle disposizioni dell'articolo 362, comma 1-*ter*, c.p.p. consente di qualificare il richiamo a tale norma quale "*rinvio mobile*" alle sue previsioni "*ratione temporis*" vigenti, con la conseguenza che le osservazioni alla revoca dell'assegnazione per inosservanza del termine di tre giorni sono in ogni caso da ritenersi disciplinate dal citato comma 6 della circolare consiliare.

Quanto alla gestione del procedimento dopo la revoca, deve ritenersi che, pur in assenza di una previsione espressa, il pubblico ministero subentrato nell'assegnazione del procedimento sia tenuto ad assumere senza le informazioni dalla persona offesa o dal soggetto che abbia presentato denuncia, querela o istanza, nel termine più breve possibile e comunque non oltre tre giorni dall'adozione del provvedimento di assegnazione.

Deve invece ritenersi venuto meno il correlativo potere-dovere del Procuratore della Repubblica, salvo il caso in cui questi disponga l'autoassegnazione del procedimento.

2. La valutazione, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, della sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari (articolo 362-*bis*, comma 1, c.p.p.).

Con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 362-*bis*, comma 1, c.p.p. – che prevede che qualora si proceda per i reati elencati nella stessa norma, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il pubblico ministero, "*effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari*" - il profilo problematico di maggior rilievo aveva da subito riguardato l'an e il quantum dell'onere gravante sul pubblico ministero, ovvero l'individuazione delle eventuali modalità e formalità da adottare per dare conto delle ragioni sottese alla mancata richiesta di misura cautelare nel termine previsto di 30 giorni.

Dal confronto attivato da quest'Ufficio con i Procuratori generali erano emerse tre distinte opzioni.

Da taluni si affermava la non necessità di emettere un decreto motivato che dia conto delle ragioni per le quali si è ritenuto di non richiedere alcuna misura cautelare. La ragione di tale opzione risiederebbe nella opportunità di non cristallizzare una valutazione suscettibile di essere eventualmente superata da eventi successivi di segno contrario.

Da parte di un altro gruppo di Procuratori generali si sosteneva che la formula della legge impone, comunque, una avvertenza operativa al pubblico ministero che voglia

evitare l'addebito di comportamenti omissivi o inerti: quella di rappresentare formalmente la scelta motivata di non richiedere la misura cautelare per insussistenza dei presupposti, indiziari e/o cautelari.

Da parte di altri Procuratori generali si faceva rilevare che, ai fini della prova della tempestiva valutazione in esame, sarebbe ampiamente satisfattiva una mera annotazione sul fascicolo - da riportare eventualmente nel SICP – mentre sarebbe da escludere che si debba prevedere un apparato formale di tipo più robusto anche eventualmente su separato registro.

Il punto di sintesi tra le varie opzioni fu così individuato da questo ufficio:

«La scelta del pubblico ministero di non richiedere una misura cautelare va formalizzata per iscritto allo scopo di evitare addebiti di inerzia e/o di comportamento omissivo.

A tal fine, però, appare sufficiente una annotazione sul fascicolo (magari anche con aggiornamento nel SICP) avente data certa e concernente la 'avvenuta' valutazione, in quanto non è previsto dalla norma un "decreto di non richiesta misura". La disposizione in esame, infatti, va letta sia per quel che oggettivamente prevede sia sistematicamente e, come tale, porta ad escludere che la scelta di non richiedere la misura debba essere motivata anche perché, se così fosse, si tratterebbe di una valutazione di non sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura "allo stato" delle indagini che, dunque, potrebbe anche evolvere nel prosieguo delle investigazioni.

Resta affidata, in ogni caso, alla autonomia dei singoli Procuratori della Repubblica stabilire l'ampiezza ed i limiti contenutistici dell'indicata annotazione di effettuata valutazione».

Nel corso della riunione del 6 marzo 2026 si è potuto verificare che persistono difformità applicative dell'art. 362-*bis*, comma 1, c.p.p.

Ferma restando l'autonomia organizzativa dei Procuratori della Repubblica, si evidenzia come la norma debba essere applicata assicurando la possibilità di verificare se la valutazione sulla richiesta di misura cautelare sia stata effettuata nel temine di

legge. Al riguardo, si torna a suggerire che è sufficiente (ma necessaria) almeno l'annotazione con data certa sul fascicolo dell'avvenuta valutazione.

3. Le comunicazioni al Procuratore generale presso la Corte di appello ed al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione

3.1. *Le comunicazioni previste dal comma 1-bis dell'art. 6 del d.lgs. n. 106/2006*

L'art. 6, comma 1-*bis* del d.lgs. n. 106 del 2006, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), legge 8 settembre 2023, n. 122, prevede che "*il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale*".

La norma è stata integrata dalla legge n. 181/2025 con la previsione che "*sono specificamente acquisiti anche i dati relativi ai casi in cui la persona offesa abbia formulato la richiesta di essere sentita personalmente dal pubblico ministero*".

Le esigenze di semplificazione enunciate in premessa e la mancanza di supporto informatico e di personale dedicato rendono ragionevole e sostenibile, allo stato, l'invio a questo ufficio, utilizzando il format unitario di cui all'allegato A, dei seguenti dati:

- numero delle iscrizioni, nel semestre di riferimento, per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale;
- numero dei procedimenti in cui la persona offesa ha presentato richiesta di escussione diretta, con relativo esito;
- numero dei procedimenti nei quali non è stato rispettato il termine di tre giorni per l'ascolto;

— numero delle revoche delle assegnazioni ai sensi dell'art. 2, comma 2-*bis*, del d.lgs. n. 106/2025.

3.2. Le comunicazioni previste dal comma 1-bis dell'art. 127 disp. att. c.p.p.

L'art. 127, comma 1-*bis*, disp. att. c.p.p., inserito dall'art. 8, comma 1, della legge 24 novembre 2023, n. 168, stabilisce che "*il Procuratore generale presso la Corte di appello acquisisce ogni tre mesi dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-bis del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale*".

Anche in questo caso, le esigenze di semplificazione enunciate in premessa rendono ragionevole e sostenibile, allo stato, l'invio a questo ufficio, utilizzando il *format* unitario di cui all'allegato B), dei seguenti dati:

— numero dei procedimenti nei quali, nel semestre di riferimento, non risulta compiuta, entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la valutazione sulla sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari in relazione ai delitti indicati nell'articolo 362-*bis* del codice di procedura penale;

— numero dei procedimenti nei quali, nel semestre di riferimento, è stata richiesta, nel termine di trenta giorni, l'applicazione di misure cautelari.

3.2. I termini per l'invio delle comunicazioni a questo ufficio

Con gli orientamenti del 28 maggio 2024 e le successive note del 5 novembre e del 17 dicembre 2024 era stata data l'indicazione di allineare i termini per l'invio delle comunicazioni richieste dagli articoli 127, comma 1-*bis*, disp att. c.p.p. e 6, comma 1-bis, d.lgs. n. 106/2006 (si rinvia al documento per le ragioni di tale soluzione).

Tenendo conto delle tempistiche medie delle comunicazioni pervenute a questo ufficio, si indicano le scadenze del 30 ottobre per l'invio dei dati relativi al primo semestre

dell'anno e del 28 febbraio per l'invio dei dati relativi al secondo semestre dell'anno precedente.

L'Avvocato generale

Pasquale Fimiani

Il Procuratore generale

Pietro Gaeta

Allegato A)

<table>
<tr><td colspan="4">Procedimenti penali iscritti per i delitti di cui all'art. 362, comma 1-ter, c.p.p.
(I/II semestre ....)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Procura della Repubblica di .....</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Iscrizioni

Numero:</td><td colspan="2">Richieste di assunzione diretta nel termine di tre giorni</td><td>Procedimenti nei quali non si è proceduto nel termine di tre giorni all'assunzione di informazioni (diretta o delegata)</td><td>Revoche delle assegnazioni</td></tr>
<tr><td>Accolte
n.</td><td>Non accolte
n.</td><td>Numero:</td><td>Numero:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Procura della Repubblica di .....</td></tr>
<tr><td colspan="4">Totali del distretto</td></tr>
</table>

Allegato B)

Procedimenti penali iscritti per i delitti di cui all'art. 362-*bis* c.p.p. (I/II semestre ....)		
Procura della Repubblica di		
Iscrizioni nel semestre	**Procedimenti per i quali non risulta compiuta, entro trenta giorni, la valutazione sulla sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari**	**Procedimenti per i quali entro trenta giorni è stata richiesta l'applicazione delle misure cautelari**
Numero:	**Numero:**	**Numero:**

Procura della Repubblica di .....
Totali del distretto